

N. R.G. 45605/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**DODICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Di Florio  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **45605/2014** promossa da:

[REDACTED], in persona del legale rapp.te pro tempore, con  
il patrocinio dell'avv. LEONARDO COSENTINO elettivamente domiciliato in VIALE  
PALMIRO TOGLIATTI N.1500 ROMA presso lo studio del difensore

**ATTORE**

contro

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. ROMANELLI EMANUELA e  
dell'avv. MONTALDO FEDERICO elettivamente domiciliata in VIALE GIULIO  
CESARE, 14 ROMA presso lo studio del difensore ;

**CONVENUTO**



**CONCLUSIONI:** le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.4.2017.

**OGGETTO:** controversia in materia di contratto assicurativo

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione regolarmente notificato, la Jasmine International s.r.l., premesso:

- che in data 16.1.2006 si era verificato un incendio nei locali del ristorante "La Fattoria", in Fiumicino, dalla stessa società condotti in locazione, incendio che aveva danneggiato gravemente la struttura e le attrezzature ivi contenute;
- che l'immobile e gli arredi necessari per lo svolgimento dell'attività risultavano assicurati con polizza n.0742.100900027 RCT – RCO stipulata con [REDACTED] S.p.a.;
- che a seguito della denuncia del sinistro e dopo l'avvio delle operazioni peritali di valutazione e stima dei danni, quest'ultima restava sospesa a seguito dell'apertura del procedimento penale avviato nei confronti dell'amministratore unico della società, sig. Marco Centra;
- che detto procedimento penale si concludeva in data 2.11.2009 con decreto di archiviazione;
- che successivamente alla chiusura del procedimento, la società, con lettera in data 11.2.2011, reclamava nuovamente l'indennizzo di cui alla copertura assicurativa nei confronti della Compagnia [REDACTED], la quale replicava eccependo la intervenuta prescrizione e, comunque, la non operatività della polizza; tanto premesso, chiedeva che, dichiarata l'operatività della polizza, la compagnia convenuta fosse condannata al pagamento dell'importo di € 200.000,00 circa o della diversa somma da accertarsi in corso di causa.



La [REDACTED] si costituiva in giudizio eccependo

l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata e/o comunque non provata.

La causa è stata istruita con prove documentali e, con ordinanza dell'8.2.2016, il giudice formulava, ex art. 185bis cpc, una proposta transattiva che non veniva accettata dalla compagnia di assicurazioni. Quindi, espletata una CTU tecnico valutativa, la controversia è stata ritenuta in decisione all'udienza del 6.4.2017, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.

La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.

Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.

Si osserva al riguardo che:

- 1) l'incendio risale al 16.1.2006 e nella polizza assicurativa stipulata era stato escluso ( v. combinato disposto degli artt. 17 e 27 ) che potesse essere risarcito il danno derivante dal dolo dell'avente diritto;
- 2) tale pattuizione deve essere interpretata come clausola sospensiva di salvaguardia ( v. Cass. 21601/2010 ) ove fosse pendente un processo penale volto ad accertare la responsabilità del danneggiato: pertanto, nel caso di specie, in cui ricorre proprio l'ipotesi in esame il termine deve intendersi sospeso: e deve ritenersi che abbia ripreso a decorrere dalla data in cui è stato emesso il decreto di archiviazione, cioè il 2.11.2009;
- 3) il termine applicabile è quello biennale, introdotto dall'art. 2952 co 2 novellato dal Decreto Legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge n. 166 del 27 ottobre 2008 : poiché è stato introdotto con lettere dell'11.2.2011, 13.7.2011, 16.4.2012, 19.9.2012 e del 9.9.2013 ( v. doc.ti 12-19 fasc. parte attrice ), deve ritenersi che esso non fosse ancora spirato al momento della proposizione del presente giudizio ( domanda iscritta a ruolo il 4.7.2014).



Deve altresì essere respinta la medesima eccezione sotto il diverso eccepito profilo del decorso del termine prescrizionale anche durante lo svolgimento della perizia contrattuale prevista dal contratto di assicurazione.

Infatti, a seguito dell'apertura del procedimento penale RG 1349/07 nei confronti dell'amministratore unico [REDACTED] per i reati di cui agli artt. 423 c.p., 424 c.p., 640 c.p., 367 c.p., le parti, in virtù degli artt. 17 e 27 lett. c delle C.G.A., sospendevano concordemente le operazioni peritali, e conseguentemente anche la procedura di pagamento dell'indennizzo, in attesa dell'esito delle indagini.

Pertanto, a fronte di questa situazione di fatto, si ritiene che lo svolgimento di una perizia contrattuale sia idoneo a sospendere il decorso della prescrizione fino alla sua conclusione, analogamente allo svolgimento di un arbitrato, in quanto la prestazione non è esigibile fino alla conclusione della procedura.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che "nell'assicurazione contro i danni, la previsione della perizia contrattuale, rendendo inesigibile il diritto all'indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952, secondo comma, cod. civ.; a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, decorrente dal giorno in cui si è verificato, in tal modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta di indennizzo sia dilazionata all'infinito." Cass. n. 3961 del 2012; Cass. 8674/2009 ).

Né, il recente orientamento portato da Cass.2996/2016 ( secondo il quale "nell'assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento o il rilievo, tramite "perizia contrattuale", di dati tecnici (nella specie la misura dell'indennizzo) non impedisce alle parti di agire in giudizio per la soluzione di controversie implicanti questioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validità o l'efficacia del contratto, sottratte alla competenza dei periti, cui è demandata dalle parti una



dichiarazione di scienza”) è idoneo , secondo questo giudice, a contraddire il principio in precedenza richiamato che investe in modo più ampio la funzione della perizia contrattuale con riferimento alla quantificazione e qualificazione del danno subito, assegnandole, quindi, il compito di consentire alle parti di giungere alla affermazione della indennizzabilità della fattispecie concreta , unitamente alla quantificazione della somma che deve essere, per tale titolo, corrisposta.

E, vale solo la pena di rilevare che il caso di specie rientra proprio in tale ultima ipotesi, con la conseguenza che anche sotto tale profilo il termine di prescrizione deve ritenersi sospeso.

Quanto al merito si osserva quanto segue.

Deve respingersi l’eccezione di inoperatività del contratto assicurativo sollevata dalla compagnia convenuta: la difesa della [REDACTED] ritiene che la motivazione portata nel decreto di archiviazione ( impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio ) non sia sufficiente ad escludere l’onere della prova , a carico della parte attrice, in ordine alla assenza di responsabilità ( e di dolo ) circa il fatto oggetto di copertura contrattuale .

Al riguardo, si osserva che nonostante che la formula utilizzata dal PM nella richiesta di archiviazione e dal GIP nel successivo decreto sia, sinteticamente, quella di rito, deve comunque ritenersi che il provvedimento emesso consenta di escludere, allo stato delle compiute indagini, l’ascrivibilità del fatto all’indagato con la conseguenza che non può ritenersi ricorrere l’ipotesi di esclusione della garanzia prevista dalla polizza in atti: né il bilanciamento degli oneri probatori consente di ritenere che la parte attrice debba farsi carico di una inammissibile prova negativa, circostanza questa alla quale consegue logicamente che era onere della compagnia fornire una prova concreta della propria eccezione.

Tale prova non può certo consistere nella documentazione di indagine prodotta , già vagliata dall’autorità giudiziale in sede penale con il risultato sopra menzionato che ha ritenuto gli elementi raccolti insufficienti ad affermare la responsabilità



dell'amministratore della società attrice in ordine alla commissione dell'incendio: la diversa interpretazione, oltre a porsi in contrasto con l'art. 27 Cost, aprirebbe un pericoloso varco in favore dell'inversione degli oneri probatori nell'ambito dei contratti di assicurazione.

La polizza assicurativa stipulata fra le parti deve pertanto ritenersi operativa.

Circa la quantificazione dell'indennizzo dovuto, si osserva quanto segue.

Dall'esame del contratto prodotto ( v. doc. 4 fasc. parte attrice ) nella sezione "incendio" emerge che era stata prevista la copertura del rischio locativo ( partita 1, con somma assicurata per € 1.500.000,00 ), del contenuto dei locali ( partita 2, con somma assicurata per € 500.000,00 ) e delle merci in refrigerazione ( partita 4, con somma assicurata per € 20.000,00 ).

L'art. 24 delle condizioni generali di contratto, nel disciplinare le ipotesi di "rischio locativo", prevede – per ciò che qui interessa - che “ la società, nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c. risponde , nel limite della somma assicurata alla relativa partita, dei danni materiali e diretti cagionati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, ai locali tenuti in locazione dall'assicurato stesso”.

Tale clausola prevede la copertura assicurativa per i casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli artt. 1588 c.c., norma che esclude espressamente che essa , per i danni alla cosa locata, possa estendersi anche alle ipotesi in cui il fatto si sia verificato per causa non imputabile al conduttore.

Il collegamento fra la ratio del “rischio locativo” e le previsioni della norma richiamata è, dunque, diretto, in quanto la ratio della copertura assicurativa è funzionale alla responsabilità del conduttore nei confronti del locatore: con la conseguenza che ove essa non ricorra, viene a cadere la causa della pattuizione e quindi l'operatività di tale specifica garanzia per mancanza del rischio.

Al riguardo , si condivide il consolidato orientamento della Suprema Corte in ordine all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 1588 e 1218 c.c , secondo il quale



nonostante che dette norme pongano una presunzione di colpa a carico del conduttore, essa è comunque superabile con la dimostrazione che egli abbia adempiuto agli obblighi di custodia a suo carico, con la diligenza richiesta dal caso concreto e che sia stata identificata in modo positivo la causa dell'incendio ed essa non sia a lui imputabile, precisandosi che non attiene al contenuto della prova liberatoria, invece, ai fini della liberazione dalla responsabilità contrattuale del conduttore verso il locatore per i danni subiti o per il perimento della cosa locata, l'individuazione dei soggetti in concreto responsabili dell'incendio stesso.

E' stato, infatti, condivisibilmente ritenuto che "non rientra nel contenuto della prova liberatoria a carico del conduttore l'individuazione del materiale responsabile del fatto dannoso, quasi che il conduttore si possa liberare dell'obbligo di risarcire il danno solo offrendo al danneggiato il responsabile. Esclusa la responsabilità nella causazione dell'incendio, non può ricadere sul locatario la responsabilità della mancata individuazione dell'autore dello stesso. In questa ipotesi, ciò che conta è che sia accertato ( con gli standards probabilistici propri del procedimento civile) che il fatto a causa del danno, ovvero l' incendio, sia ascrivibile ad un terzo, non essendo invece rilevante che si conosca anche chi sia l'autore materiale dell'incendio. Diversamente opinando, il conduttore verrebbe a rispondere non di un inadempimento contrattuale (mancata o difettosa custodia e vigilanza sulla cosa locata), ma dell'insuccesso di attività di indagini ( per essere rimasti ignoti i responsabili del reato di incendio) il cui compimento e la cui responsabilità non gravano su di lui. L'individuazione fisica dei responsabili, l'attribuzione di un nome agli autori di un incendio, comporterebbe infatti l'uso di attività investigative che non sono proprie del regime probatorio civilistico e porrebbe a carico del conduttore la realizzazione di una attività (l'individuazione non della causa ma del soggetto concretamente responsabile del danno) che va oltre i confini della prova liberatoria. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, invece, rimarrebbe a carico del conduttore il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo



svolgimento eziologico dell'accadimento. Altro è affermare che sia rimasta ignota la causa dell'evento, nel qual caso il conduttore sarà responsabile verso il locatore per il danno verificatosi ( ex artt. 1588 e 1218 c.c.) ed altra è la situazione in cui, essendo stata accertata la causa, siano rimasti ignoti gli autori del fatto dannoso , circostanza questa che non può andare in pregiudizio del conduttore che ha assolto il proprio onere liberatorio.” ( Cass. 15721/2015; Cass. 16877/2016 ) .

Nel caso di specie , con riferimento alle argomentazioni già sviluppate per affermare l'operatività della polizza in relazione alla sufficienza del decreto di archiviazione per escludere positivamente la responsabilità del legale rappresentante della società in ordine all'incendio divampato, deve ritenersi che dalla documentazione prodotta ( rapporto della Questura e fascicolo dei rilevati tecnici ) sia emerso con certezza che l'incendio per cui è causa , di certa natura dolosa, sia stato appiccato presumibilmente da più persone in concorso fra loro: ma non si è giunti ad alcuna individuazione dei colpevoli, ricorrendo, con ciò , proprio l'ipotesi sopra descritta che, escludendo ogni certezza sull' identità degli autori del delitto, consente di ritenere , da una parte , sia pure in via incidentale ed allo stato delle emergenze processuali raccolte in questa sede, che non ricorra l'ipotesi di responsabilità del conduttore prevista dall'art. 1588 c.c. e, dall'altra, che debba escludersi il riconoscimento dell'indennizzo pattuito per il rischio locativo, mancando i presupposti operativi dell'art. 24 CGC.

Tanto premesso in ordine ai confini di operatività della polizza, si ritiene che la quantificazione dell'indennizzo dovuto possa essere riferita all'accertamento espletato dal CTU, limitatamente all'importo indicato per la voce “contenuti” , consistente nell'esame della qualità dei beni assicurati e nella individuazione del valore degli stessi al momento dell'incendio.

L'analisi dell'ausiliare risulta approfondita e fondata su un accurato esame di tutta la documentazione prodotta; a ciò si aggiunge che egli ha risposto in modo convincente a tutte le osservazioni avanzate dai consulenti di parte, confermando, per ciò che qui



interessa, la quantificazione del valore dei contenuti del ristorante nel quale divampò l'incendio in € 175.000,00 , risalente all'epoca del sinistro.

Tale somma deve, pertanto, essere indennizzata da parte della compagnia di assicurazione, unitamente – trattandosi di un debito di valore – al lucro cessante, voce che deve essere liquidata equitativamente (Cass. sez. un. n. 1712/1995), utilizzando come base di calcolo il valore dell'intero danno-capitale come sopra indicato, al quale si deve applicare sino all'attualità, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, l'interesse del 2,5% annuo sull'importo periodicamente rivalutato, corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot e Cct) nell'arco temporale di riferimento (vd. anche Cass. 19499/2008).

Deve essere infine esaminata la domanda di risarcimento del danno per resistenza temeraria avanzata dalla parte attrice ex art. 96 cpc .

La domanda è fondata anche se non ricorrono i presupposti del primo comma art. 96 cpc invocato , quanto quelli dell'ultimo comma della predetta norma con rilievo d'ufficio.

Dall'esame della documentazione prodotta emergono, infatti, le numerose richieste stragiudiziali avanzate dalla Jasmine International Srl per la soddisfazione delle proprie pretese, successivamente alla data in cui venne emesso il decreto di archiviazione nei confronti dell'amministratore delegato della società.

Tali richieste contenevano una quantificazione comprensiva della voce di indennizzo "per rischio locativo" che, per ciò che è stato sopra argomentato, non è stato riconosciuto in favore della società.

Pertanto, sotto tale profilo, non si ritiene che ricorra la mala fede o la colpa grave della compagnia in ordine al rigetto delle avverse pretese in via stragiudiziale in quanto le voci di indennizzo richieste non sono state completamente riconosciute.

In corso di causa, tuttavia, questo giudice, a seguito dell'esame della documentazione complessivamente prodotta e, sottolineando le esigenze di economia processuale da una



parte e la chiarezza della polizza in punto di rischio locativo dall'altra, con ordinanza riservata dell'8.2.2016 ha formulato una proposta transattiva ex art. 185 bis cpc con la quale ebbe a quantificare la somma dovuta in misura complessivamente assimilabile ( € 210.000,00 ) a quella oggetto dell'odierna condanna, se solo si consideri il valore aggiuntivo del lucro cessante che aumenterà l'importo da corrispondere ben oltre quello testè richiamato .

Detta proposta, accettata dalla parte attrice, è stata immotivatamente respinta dalla parte convenuta: con il risultato che la controversia ha proseguito il suo corso per la durata ulteriore di oltre un anno ( fra l'espletamento della CTU e la precisazione delle conclusioni) a scapito sia dell'economia processale del giudizio in esame, sia del complessivo funzionamento del sistema giustizia, per il contributo negativo, pur parcellizzato, che la evitabile pendenza del giudizio ha contribuito a formare.

Ricorre , ad avviso di questo giudice, l'ipotesi di resistenza temeraria prevista dall'art. 96 u.co, disposizione introdotta dall'art. 45 l. 69/2009 in funzione sanzionatoria dell'abuso del processo, fattispecie richiamata come ipotesi tipica con l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite Civili della questione relativa alla ammissibilità, nel nostro ordinamento, dei danni punitivi ( Cass. 9978/2016 ), e da ultimo riconosciuta – trattandosi di ipotesi normativamente prevista – da Cass. SSUU civ. 16601/2017.

Detto arresto , nello sviluppo motivazionale , individua fra i parametri da osservare, nel riconoscimento dell'istituto, la proporzionalità del risarcimento che rappresenta uno dei cardini della materia della responsabilità civile.

Tanto premesso , questo giudice ritiene che in relazione al caso di specie e tenuto conto del valore delle spese di lite che costituiscono un valido riferimento per la determinazione dell'importo dovuto, debba liquidarsi, in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 u.co la somma di € 10.000,00 corrispondente al valore delle spese di lite per la fascia di valore della controversia ( da € 52.000,00 ad € 260.000,00 ) in relazione alle due fasi che sono state svolte a causa della resistenza temeraria della compagnia di assicurazione.



Le spese di lite seguono la soccombenza della compagnia e sono liquidate, ex DM 55/2014, come da dispositivo in relazione al valore della controversia, con distrazione in favore dell'avv.to Leonardo Cosentino, antistatario.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie la domanda e dichiara l'operatività della polizza assicurativa RCT – RCO n.0742.100900027 stipulata fra [REDACTED] Srl e la [REDACTED] [REDACTED];
- per l'effetto, condanna la [REDACTED] [REDACTED] (già [REDACTED] [REDACTED]) a corrispondere, per quanto di ragione, alla [REDACTED] la somma di € 175.000,00, oltre al lucro cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva della sentenza nonché agli interessi legali dalla data di pubblicazione al saldo;
- condanna altresì la [REDACTED] [REDACTED] (già [REDACTED] [REDACTED]) a corrispondere alla Jasmine International Srl, in persona del legale rapp.te, a titolo di risarcimento danni ex art. 96 co. 3 cpc la somma di € 10.000,00; respinge ogni altra pretesa;
- condanna altresì la [REDACTED] [REDACTED] (già [REDACTED] [REDACTED]) a rifondere alla [REDACTED] [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € 14.000,00 per compensi ed € 780,00 per esborsi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di



- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU come già liquidate in separato provvedimento e la dichiara tenuta a rifonderle alla parte attrice che le ha anticipate.
- sentenza esecutiva per legge.

Roma , 17 luglio 2017

Il Giudice

dott. Antonella Di Florio

